

Delibera n° 13

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI
CIMITERIALI.
 A/18 - 12310
 V° BOLLO - ESAT. L. 500
 Il Cassiere Titolare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri Comunali, deliberato dal Consiglio Comunale in data 27.4.1894 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 23.8.1894 al n° 3314 - 148/3^e e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- art. 39 "Il Municipio concede la tumulazione, sia restrittiva ad un solo individuo, che collettiva a più individui, nelle cappelle, celle mortuarie e nei sepolcri di spalto circoscriventi il campo comune. Dette concessioni, sempre temporarie, sono vincolate ai pagamenti seguenti:
... Omissis ...";
- art. 48 (così modificato con deliberazione consiliare del 15.7.1901, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 1° 8.1901 al n° 5283. 8/3^e):
"Quando in una cella o sepolcro sia stato tumulato l'individuo al quale venne esclusivamente concesso; quando vi siano state tumulate tutte le persone che ne ottennero collettiva licenza; quando sia estinta in tutti i gradi di parentela, di cui all'art. 42, la discendenza della famiglia per la quale venne preventivamente chiesta licenza, resterà chiusa la cella o il sepolcro, giacendo intangibile per anni trenta ... Omissis ...";

Rilevato che nel Regolamento in parola non è prevista una data certa di scadenza delle concessioni di cui trattasi e che queste, pertanto, per effetto della disposizione di cui al citato art. 48, che consente la tumulazione, praticamente senza limiti di tempo, dei parenti del concessionario indicati dall'art. 42 (ascendenti e discendenti - per questi ultimi, in linea maschile, di tutti i gradi comprese le mogli- coniuge, fratelli e sorelle), da temporanee si trasformano di fatto in concessioni perpetue;

Ritenuto di dover ovviare a tale inconveniente e per consentire una doverosa rotazione delle concessioni, attesa l'esiguità dei sepolcri e celle in rapporto al sempre crescente numero delle richieste e, soprattutto, per evitare che sepolcri e celle rimangano - come avviene ora - in uno stato di abbandono indecoroso per il luogo sacro da quando si perdono le tracce degli eredi del concessionario aventi diritto alla tumulazione e fino a quando non è possibile provare la loro morte;

- Visto che l'Ufficio servizi e concessioni cimiteriali ha proposto di:
 - fissare la durata delle concessioni di cui trattasi in anni 50 dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, oltre ad anni 50, decorrenti dalla data dell'ultima tumulazione, durante i quali la cella o il sepolcro dovranno rimanere chiusi;
 - di lasciare invariate le relative tariffe di concessioni (ved. deliberazioni 13.2.1970 n° 167, approvata dalla G.P.A. il 10.3.1970 al n° 12062 e 20.10.1965), in quanto le stesse sono da ritenere congrue pur dopo la fissazione del suddetto termine, tenuto conto di quelle in vigore per la concessione di colombari individuali e del numero dei posti di ciascun sepolcro o cella;

Ritenuto di approvare le proposte suindicate;

Prot. N.

Elenco N.

Data di spedizione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale il 10.2.1972

giorno di mercato e per giorni uno solamente.

li 11.2.1972

Il Segretario Generale

PREFETTURA DI COMO

N.

Div. *Di pubblica* per 15
 g. dal 29-3-72

li

IL PREFETTO

F. to

Per copia conforme.

Como, li

Il Segretario Generale

REGIONE LOMBARDA
 COMUNE DI COMO

Atto n° 7960 del 16-3-72

La Sezione in data del 6-3-72

esaminato l'atto sottoposto, lo ha rilevato conforme a legge.

IL PRESIDENTE: F. to *Sanavini*

IL SEGRETARIO: F. to *Galvone*

P. o. o. 29-3-72

Como, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Delibera n°

13

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.

Prot. N.

Elenco N.

Data di spedizione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale il

..... e per
giorni

li

Il Segretario Generale

PREFETTURA DI COMO

N. Div.

li

IL PREFETTO

F.to

Per copia conforme.

Como, li

Il Segretario Generale

Con voti favorevoli n° 29 e contrari nessuno, espressi per alzata di mano, su n° 31 Consiglieri presenti, di cui n° 29 votanti e n° 2 astenuti (Nicoli e Pozzetti):

D E L I B E R A

1°) di modificare, per i motivi in premessa specificati, il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri Comunali nel senso di:

a) revocare il 1° comma dell'art. 39, in premessa riportato, e sostituirlo con il seguente:

"La Giunta Municipale concede, a richiesta e verso il pagamento del canone previsto dalla tariffa, l'uso per la tumulazione sia individuale che collettiva, di celle e sepolcri per la durata di anni 50, decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto di concessione";

b) revocare l'art. 48 e sostituirlo col seguente:

"Scaduto il termine di 50 anni di cui all'art. 39, il sepolcro o la cella, resterà chiuso, giacendo intangibile per anni 50 decorrenti dalla data dell'ultima tumulazione.

Durante il periodo di concessione, nonché in quello di intangibilità, il concessionario o i concessionari, o in mancanza, i loro legittimi eredi, sono tenuti a curare la manutenzione della cella o sepolcro in modo che sia sempre in condizioni di decoro compatibili con il luogo sacro.

Durante il periodo di intangibilità della cella o del sepolcro qualsiasi erede del concessionario può chiedere e la Giunta Municipale ha la facoltà di concedere il rinnovo della concessione, pagando la intera tariffa prevista dall'art. 39, a condizione che non vengano asportate le salme già tumulate fino al compimento del periodo di intangibilità, decorrente dalla data di tumulazione, nè manomessi i monumenti, le lapidi e le iscrizioni.

Nel caso di più richieste verrà data la preferenza ai legittimi discendenti in linea retta maschile e si terrà altresì conto del grado di parentela.

In caso di parità di grado la concessione sarà collettiva.

Trascorso il termine portato dalla concessione, originaria o rinnovata, le cappelle e i sepolcri ritornano in piena disponibilità del Comune, il quale, a proprie spese, farà raccogliere i resti nell'ossario comune, bruciando gli avanzi dei feretri.

Delle lapidi, dei monumenti e di quant'altro ornava tali celle o sepolcri, il Comune disporrà nel modo più decoroso e conveniente";

2°) di lasciare invariate le vigenti tariffe di concessione dei sepolcri e celle.

ac/